

ORDINE DEGLI INGEGNERI, DELLA PROVINCIA DI VITERBO

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Viterbo

con delibera VERBALE 9 P. 2 del 04/11/2019

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VITERBO

- VISTO l'art. 7 comma 2 del D.L.L. 23.11.1944 n. 382, che attribuisce al Consiglio dell'Ordine il potere di determinare la misura del contributo da corrisondersi annualmente dagli iscritti negli Albi per le spese del proprio funzionamento;
- VISTO l'art.37 comma 4 del R.D. 23/10/1925 n. 2537 che attribuisce al Consiglio dell'Ordine territoriale il potere di stabilire un contributo annuale ed un contributo per l'iscrizione nell'Albo;
- VISTO l'art. 50 del R.D. 23/10/1925 n.2537 che stabilisce i termini di versamento dei contributi e le conseguenze previste in caso di mancato pagamento del contributo da parte degli Iscritti all'Albo;
- VISTO l'art.2 della L. 3.8.1949 n.536 che disciplina la sospensione per morosità;
- VISTO l'art.4 (Obblighi nei confronti della professione) comma 6 del Codice Deontologico in vigore dal 01/01/2014;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione della quota associativa annuale per il funzionamento dell'Ordine.

Art. 2 - Funzione dei contributi

1. Le quote associative costituiscono le principali entrate del bilancio dell'Ordine per garantire l'autonomia gestionale ed il perseguimento degli scopi istituzionali art.1 del D.L.L. 23.11.1944 n.382.

Art. 3 – Obbligatorietà della quota associativa

1. La quota associativa è obbligatoria ed è dovuta annualmente, intendendosi per anno il periodo intercorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre. Tale obbligo scaturisce dalla legge istitutiva dell'Ordinamento professionale che garantisce l'autonomia economica dell'Ente.

Art. 4 - Misura della contribuzione

1. L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Viterbo, propone, in sede di redazione del Bilancio di Previsione la misura del contributo relativo all'anno successivo posto a carico degli iscritti all'Albo per le spese del proprio funzionamento approvando tale quota in Consiglio dell'Ordine che l'approva con delibera approvata all'unanimità. Successivamente ne sottopone la relativa approvazione all'Assemblea degli Iscritti contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione. La riscossione della quota è operata dal Consiglio ai sensi dell'art.37 comma 4 del R.D. 23/10/1925 n.2537, e della L. 10.6.1978 n.292, secondo le modalità individuate e determinate in forma autonoma.

Art. 5 - Riscossione

1. Il Consiglio dell'Ordine determina la modalità e la tempistica di riscossione dandone comunicazione agli Iscritti all'Albo, tramite i propri canali istituzionali.
2. Il Consiglio dell'Ordine potrà stabilire di conferire incarico ad apposita agenzia di recupero crediti individuata tramite criteri di procedure negoziali con conseguente valutazione dell'offerta economica presentata e dei servizi forniti oppure aderendo alle convenzioni operate dal CNI con l'Agenzia di Riscossione o ente analogo. All'agenzia aggiudicataria dell'incarico potrà essere affidato anche il servizio di recali (chiamata di cortesia) nei confronti degli Iscritti che non avranno effettuato il pagamento della quota nei termini prescritti. All'agenzia od ad altro soggetto, potrà altresì affidato il servizio di recupero forzoso dei crediti nei confronti degli Iscritti sospesi per morosità.
3. Le eventuali spese sostenute per il recupero forzoso delle somme dovute sono poste a carico degli Iscritti inadempienti sottoposti a procedimento disciplinare.

Art. 6 - Aspetti gestionali e contabili

1. Gli Iscritti all'Albo dovranno versare all'Ordine la quota associativa entro il termine del 31 marzo di ogni anno. Il Consiglio dell'Ordine stabilisce che:
 - non è prevista nessuna maggiorazione per il pagamento della quota con un ritardo massimo di 30 gg dalla data di scadenza del 31 marzo (quindi entro il 30 aprile);
 - in caso di mancato o ritardato pagamento entro i termini sopra indicati, verrà richiesto il versamento di una maggiorazione sulla quota associativa, per spese di gestione ed accertamento mancato/ritardato pagamento, di € 30,00 (euro trenta/00) per la quota ordinaria e di € 20,00 (euro venti/00) per la quota ridotta. Il pagamento della quota maggiorata o della sola maggiorazione dovrà avvenire entro e non oltre il 30 settembre.
 - entro il mese di giugno i nominativi degli Iscritti morosi, per mancato e/o ritardato pagamento della quota associativa verranno inviati all'agenzia di recupero crediti, eventualmente individuata, per l'attivazione del servizio di recall (telefonate di cortesia) per ricordare il termine ultimo del 30 settembre per regolarizzare la propria posizione contributiva nei confronti dell'Ordine. Quest'ultimo servizio potrà essere attivato anche mediante la segreteria dell'Ordine che potrà attivare il servizio per sollecitare il pagamento di quanto dovuto.
2. Modalità di riscossione in caso di cancellazione dall'Albo per decesso: il Consiglio dell'Ordine stabilisce che in caso di decesso non venga richiesto agli eredi dell'iscritto il pagamento delle quote associative in via, salvo che non sia intervenuto l'avvio del procedimento di recupero crediti attraverso eventuale agenzia od altro soggetto autorizzabile. Il Consiglio dell'Ordine si impegna comunque a corrispondere il contributo a favore del C.N.I. delle quote emesse a carico dell'iscritto deceduto e non rimosse, nelle more della eventuale possibile riscossione nei termini previsti dal presente regolamento.
3. Modalità di riscossione quota in caso di cancellazione su richiesta: il Consiglio dell'Ordine stabilisce che
 - non venga richiesta la corresponsione della quota associativa per l'anno in corso in caso di presentazione di domanda di cancellazione dall'Albo entro il 15/01;
 - venga richiesta la corresponsione di una quota ridotta pari ad € 50,00 in caso di presentazione di domanda di cancellazione dall'Albo entro il 15/02;
 - gli iscritti che presenteranno domanda di cancellazione dall'Albo dal 16/02 dovranno corrispondere l'importo dell'intera quota associativa come deliberata dal consiglio dell'ordine e valida per l'anno in corso.
4. Modalità di riscossione quota in caso di cancellazione a seguito di trasferimento: il Consiglio dell'Ordine stabilisce che
 - non venga richiesta la corresponsione della quota associativa per l'anno in corso in caso di presentazione di domanda di trasferimento di iscrizione presso altro Ordine entro il 15/01, quota che pertanto dovrà essere versata dall'iscritto all'Ordine di trasferimento;

- gli iscritti che presenteranno domanda di trasferimento di iscrizione presso altro Ordine dal 16/01 dovranno corrispondere l'importo dell'intera quota associativa per l'anno in corso. Dell'avvenuto pagamento si renderà edotto l'Ordine di trasferimento.

Art. 7 - Sanzioni disciplinari per gli iscritti morosi e recupero forzoso del credito

1. Ai sensi dell'art. 2 della L. 3.8.1949 n.536, e del Codice Deontologico gli iscritti che non adempiano al versamento dei contributi nei termini previsti sono soggetti alla sanzione della sospensione senza limiti di tempo, osservate le forme del procedimento disciplinare, come appresso descritte.

A tal fine entro il mese di ottobre il Consiglio dell'Ordine provvederà a trasmettere i nominativi degli Iscritti che non avranno adempiuto al versamento della quota associativa nei termini stabiliti all'art. 6 del presente Regolamento, al Consiglio di Disciplina per l'attivazione delle procedure del caso.

Il Consiglio di Disciplina dovrà comunicare entro il successivo 15/02 al Consiglio dell'Ordine i procedimenti deontologici attivati nei confronti degli Iscritti inadempienti per la eventuale comunicazione al Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

I contributi relativi alle quote eventualmente incassate conseguentemente all'attivazione del procedimento disciplinare verranno corrisposti al C.N.I. in occasione della prima scadenza utile prevista per la corresponsione dei contributi annuali di funzionamento, in caso di comprovata non disponibilità di cassa.

2. L'adozione del provvedimento disciplinare di sospensione non fa venire meno, in ogni caso, l'obbligo del versamento dei contributi da parte dell'Iscritto sospeso ed i conseguenti doveri di riscossione degli stessi da parte del Consiglio dell'Ordine, anche attraverso l'adozione di azioni esecutive. A tal fine il Consiglio dell'Ordine stabilisce che al termine del procedimento disciplinare che abbia come esito la sospensione a tempo indeterminato nei confronti dell'iscritto moroso, il nominativo dello stesso venga trasmesso, unitamente agli importi delle quote non riscosse ed alle relative eventuali spese accessorie (a titolo esemplificativo e non esaustivo: convocazioni, citazioni, notifiche atti per mezzo di raccomandata a/r e/o ufficiale giudiziario), all'agenzia di recupero crediti, eventualmente individuata, per l'attivazione della procedura di recupero forzoso del credito. Sull'importo delle quote non riscosse verranno applicati gli interessi legali calcolati dalla data della scadenza originaria della quota e fino al relativo pagamento, secondo le modalità di legge vigenti al momento dell'attivazione del procedimento di riscossione coattiva.

Verranno altresì posti a carico dell'Iscritto

- i costi di gestione pratica applicati dall'agenzia
- i costi di commissione spettanti all'agenzia

I contributi relativi alle quote eventualmente incassate conseguentemente all'attivazione del recupero forzoso verranno corrisposti al C.N.I. in occasione della prima scadenza utile prevista per la corresponsione dei contributi annuali di funzionamento, qualora non anticipati dal Consiglio dell'Ordine medesimo.

3. Qualora, trascorso un anno dalla notifica del provvedimento di sospensione, l'Iscritto non abbia provveduto alla regolarizzazione della propria posizione contributiva nei confronti dell'Ordine, tramite integrale versamento di tutti gli importi dovuti a titolo di quota associativa ed ogni onere accessorio, come indicato e descritto nei precedenti articoli del presente Regolamento, il Consiglio, stante la persistente morosità ed il persistente venir meno del dovere di collaborare con l'Ordine, potrà deferire l'iscritto al Consiglio di Disciplina, che valuterà in autonomia ed indipendenza la sussistenza o meno di violazioni deontologiche ed il rispetto del testo del vigente codice deontologico.

4. L'adozione del provvedimento disciplinare di cancellazione non fa venire meno, in ogni caso, l'obbligo del versamento dei contributi da parte dell'Iscritto cancellato ed i conseguenti doveri di riscossione degli stessi, oltre che del recupero delle relative spese accessorie di cui al precedente comma 2 da parte del Consiglio dell'Ordine, anche attraverso l'adozione di azioni esecutive.

5. Da ultimo, tenuto conto che una parte della quota associativa viene ogni anno destinata all'organizzazione di eventi di formazione obbligatoria a carattere gratuito per gli iscritti all'Albo, viene stabilito che gli iscritti che non adempiano al versamento dei contributi nei termini previsti, non potranno frequentare i corsi di formazione obbligatoria "gratuiti" organizzati dall'Ordine e, qualora prendano parte agli stessi, non verranno in ogni caso riconosciuti e convalidati i relativi crediti formativi.

Art. 7 Bis – Rateizzazione del debito

E' ammessa la rateizzazione del debito maturato con un numero massimo di rate pari a 16, oltre alla rata iniziale (quindi totale 17).

Il mancato pagamento di una singola rata comporta l'invio automatico della segnalazione al Consiglio di Disciplina e l'avvio delle procedure del recupero coattivo dell'importo non pagato.

Il Consiglio stabilisce le seguenti soglie:

- per importo del debito fino a 500 euro, numero massimo di rate pari a 7 oltre la prima pari ad almeno 80 euro (la rata di almeno 80 euro è esclusa dalle n° 7 sopra indicate).
- Fino a 800 euro, numero massimo di rate pari a 12 oltre la prima pari ad almeno 100 euro (la rata di euro 100 è esclusa dalle n° 12 sopra indicate).
- Oltre 800 euro, numero massimo di rate pari a 16 oltre la prima pari ad almeno 120 euro (la rata di almeno euro 120 è esclusa dalle n° 16 sopra indicate).

Il pagamento della prima rata costituisce formale adesione alla rateizzazione.

In caso di rateizzazione del debito, l'iscritto non potrà richiedere la cancellazione dall'Ordine. La stessa potrà essere accolta soltanto successivamente al completo pagamento di quanto dovuto e quindi ad accertata regolarità di pagamento delle quote associative.

Art. 8 - Inesigibilità del contributo

L'eventuale esito di inesigibilità del credito risultante dal report fornito dall'agenzia di recupero crediti od altro soggetto autorizzato, comporterà lo stralcio della relativa quota dalle voci di entrata del bilancio dell'Ordine.

Di seguito vengono elencati, in via esemplificativa e non esaustiva, i principali casi contemplabili per la dichiarazione di inesigibilità del credito:

- a) decesso dell'iscritto e documentata imperseguibilità degli aventi causa;
- b) documentata irreperibilità e conseguente impossibilità di promuovere azioni giudiziarie;
- c) documentata antieconomicità dell'azione di recupero;
- d) accertata nullatenenza;
- e) accertata prescrizione.

La delibera con la quale verrà dichiarata l'inesigibilità della quota verrà trasmessa al C.N.I. al fine di richiedere, possibilmente con le norme in vigore, l'esonero del versamento del relativo contributo.

Art. 9 – Obbligo di comunicazione residenza, domicilio e indirizzo di posta elettronica certificata

1. Viene stabilito l'obbligo per tutti gli iscritti all'Albo di comunicare entro e non oltre il giorno 15 marzo di ogni anno, il proprio attuale indirizzo di residenza e/o domicilio alla segreteria dell'Ordine, solo in caso di eventuali intervenute modifiche.
2. Viene, inoltre, stabilito per tutti gli iscritti all'Albo l'obbligo di comunicare entro e non oltre il giorno 15 marzo, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) solo in caso di intervenute modifiche; gli iscritti che non hanno ancora provveduto a munirsi di un valido indirizzo di posta elettronica certificata, potranno avvalersi del dominio gratuito messo a disposizione dall'Ordine. E' stabilito l'obbligo per ogni iscritto di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata per le notifiche di legge.
3. Per tutti gli iscritti che non ottempereranno alla tempestiva comunicazione del proprio indirizzo

di posta elettronica certificata, ma avranno adempiuto agli obblighi di cui al suesposto punto 1), le comunicazioni da parte dell'Ordine verranno eseguite a mezzo lettera raccomandata a.r. con addebito delle spese di gestione e spedizione postale a loro carico.

4. Per tutti gli iscritti che non ottempereranno alla tempestiva comunicazione di quanto previsto ai suesposti punti 1) e 2) la comunicazione sul sito dell'Ordine varrà a tutti gli effetti come notifica.

Art. 10 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento ed ogni sua modifica, per la riscossione dei contributi, entra in vigore il giorno successivo a quello relativo alla approvazione in consiglio dell'Ordine.

Art.11 – Norme transitorie

Per gli anni pregressi all'entrata in vigore del presente regolamento, resteranno in vigore le disposizioni sanzionatorie contenute nella precedente delibera di consiglio del 04.12.2015

Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di VITERBO